

N. 810/2021 R.G.



Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni	Presidente
dott.ssa Martina Gasparini	Giudice
dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, nel procedimento per omologazione di concordato preventivo promosso

da

TESTOLINI s.r.l.

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI del CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario giudiziale dott.ssa Giovanna Palazzi

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 14.10.2019, la società Sicop Costruzioni s.r.l. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta e del piano ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F.,

Con decreto del 16.10.2019, comunicato il 22.10.2019, il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero e verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ha assegnato termine di giorni 120 ai sensi dell'art. 161, comma 6 e 10, L.F. al fine di permettere il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione ex art. 161, comma 2 e 3, L.F., termine poi prorogato di ulteriori 60 giorni a seguito di istanza di proroga e ulteriormente prorogato in conseguenza della sospensione dei termini in conseguenza della emergenza sanitaria.



In data 28.5.2020 è stata, quindi, presentata la proposta di piano concordatario e in data 9.6.2020 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura concorsuale.

In base al piano, è stata prevista la liquidazione dei cespiti di proprietà dell'istante e, inoltre, l'apporto di finanza esterna, al fine di ricavare le somme necessarie al pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati nonché dei creditori chirografari secondo le percentuali indicati alle pagine 37 e seguenti della proposta.

All'udienza del 10.10.2020, fissata per l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F., si è proceduto alle operazioni di voto sulla proposta del debitore.

In data 4.1.2021 il Commissario Giudiziale ha dimesso relazione sulla votazione, all'esito della quale il Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio ex art. 180 L.F. per la data del 25.2.2021.

Il decreto pronunciato dal Tribunale è stato pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F. e notificato, a cura della società debitrice, al Commissario Giudiziale entro il termine stabilito.

Nel prescritto termine di dieci giorni prima dell'udienza la società proponente si è costituita e il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio motivato parere.

Non sono state proposte opposizioni ai sensi dell'art. 180 co. 2 L.F..

All'udienza camerale del 25.2.2021 la società debitrice ha insistito per l'omologazione della proposta concordataria e il Commissario Giudiziale ha esposto il suo parere.

Il Tribunale si è riservato la decisione.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per poter addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto da Testolini s.r.l.

Va, in primo luogo, premesso che, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Con particolare riguardo al concordato preventivo con cessione di beni, il controllo di legittimità consiste nella verifica dell'idoneità della documentazione a fornire elementi di giudizio ai creditori circa la convenienza della proposta (così Cass. S.U. 1521/2013 e Cass. 11014/2013).

Rimane, invece, esclusa la valutazione circa la meritevolezza del debitore, oltre che la convenienza del concordato preventivo per tutti i creditori, trattandosi di sindacato, quest'ultimo, che spetta al Tribunale solo nell'ipotesi di cui all'art. 180 co 4 L.F..

Ciò premesso, rileva questo Collegio che, dal punto di vista formale, la procedura si è regolarmente svolta, nel pieno rispetto delle norme in materia dettate dalla legge fallimentare.

Inoltre, sono state raggiunte le maggioranze prescritte (favorevoli 73,78% dei creditori e due classi su tre), le operazioni di voto si sono svolte regolarmente, in quanto i voti sono stati validamente ed efficacemente espressi previa adeguata e specifica informativa dei creditori circa le ricadute della omologa del concordato preventivo anche in comparazione con la alternativa del fallimento della ditta istante.

Quanto al merito, debbono ritenersi sussistenti nella specie i presupposti di ammissibilità della procedura relativi a:

-qualità di imprenditore non piccolo della società ricorrente: trattasi, invero, di ditta commerciale che, sulla base della documentazione dimessa e secondo anche quanto emerge dal parere del Commissario Giudiziale, di certo non risulta avere cumulativamente i requisiti di cui all'art. 1, 1° co L.F.;

-stato di crisi, quale emerge dalla documentazione allegata al ricorso per concordato preventivo laddove è evidente lo squilibrio economico finanziario;

-sussistenza di un piano liquidatorio strutturato in maniera tale da poter assicurare il soddisfacimento nella misura del 20% dei creditori chirografari;

- fattibilità di tale piano, la cui verifica deve essere effettuata d'ufficio in ogni fase (cfr. sempre Cass. SU 1521/2013).

A tale ultimo proposito, occorre far presente che il Commissario Giudiziale ha da ultimo espresso parere positivo sulla fattibilità del piano concordatario proposto.

Posto che, nel caso in esame, non sono state presentate opposizioni e che non sono sorte questioni circa la fattibilità giuridica del piano proposto, deve procedersi all'omologa.

Posto che la proposta di concordato prevede la cessione di beni immobili, oltre alla riscossione di crediti, è necessario procedere alla nomina di un Liquidatore.

Il Liquidatore dovrà predisporre rendiconti, da sottoporre al Commissario Giudiziale con cadenza semestrale e da depositare in Cancelleria, e trasmettere al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarli ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione.

Il Commissario giudiziale con cadenza semestrale dovrà depositare una relazione sull'andamento della procedura; inoltre dovrà immediatamente informare il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato.

Ogni operazione contabile compiuta dal Liquidatore dovrà essere registrata in apposito registro, vidimato da almeno un membro del Comitato dei Creditori ex art 38, 1° co. L.F.,

Il Liquidatore dovrà, poi, predisporre piani di riparto (anche parziali) per la distribuzione dell'attivo (con la precisazione che le somme incassate dovranno essere versate nel c/c bancario intestato alla procedura) e, al termine della gestione, presentare il conto finale.

Ai sensi dell'art. 182 L.F. va nominato il Comitato dei Creditori nella composizione di cui infra.

Si nomina quale G.D. la dott.ssa Silvia Bianchi, alla quale rimette ogni provvedimento in ordine alle precise modalità di esecuzione del concordato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:

- omologa il concordato preventivo proposto da Testolini s.r.l. nei termini di cui alla proposta ed al piano depositati il 28 maggio 2020;
- nomina G.D. la dott.ssa Silvia Bianchi;
- nomina Liquidatore giudiziale il dott. Gabriele Berto, confermando la dott.ssa Giovanna Palazzi quale Commissario Giudiziale;
- conferisce alla dott.ssa Palazzi l'incarico di vigilare sull'esatto adempimento da parte della società debitrice degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa;
- costituisce il Comitato dei Creditori nella seguente composizione: Rotolificio Pugliese s.r.l., Dibase s.r.l. e Banca Intesa San Paolo s.p.a.. I predetti membri del C.d.C. provvederanno al nomina del Presidente ex artt. 181 e 40, 3° co. L.F.;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore a) predisponga rendiconti da sottoporre al Commissario Giudiziale, che saranno depositati in cancelleria; b) trasmetta al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarla ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione;
- dispone che il Commissario giudiziale con cadenza semestrale depositi una relazione sull'andamento della procedura ed informi immediatamente il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato;
- dispone che le somme ricavate dalla liquidazione delle attività aziendali della società debitrice vengano versate su conto corrente bancario intestato alla procedura e che le stesse, unitamente a quelle già rimesse nella disponibilità del Commissario Giudiziale – dedotte le spese di procedura – siano utilizzate dal Liquidatore medesimo per il pagamento dei creditori concorsuali secondo piani

di riparto, anche parziali, da sottoporre all'approvazione del Giudice Delegato, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale:

- dispone che ogni operazione contabile sia annotata su apposito registro vidimato da almeno un membro del C.d.C.;
- dispone che al termine della gestione il Liquidatore presenti rendiconto secondo il disposto dell'art. 116 L.F. e chieda al G.D., previo parere del Commissario giudiziale, di emettere gli opportuni provvedimenti di accertamento dell'intervenuta esecuzione del concordato;
- rimette al Giudice Delegato di stabilire con decreto ogni più precisa modalità di esecuzione del concordato, disponendo, fin da ora, che la vendita dei beni dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 182, commi 4 e 5, e degli artt. 105-108 ter L.F., in quanto compatibili;
- dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 L.F. e la sua comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Venezia, 25.2.2021

Il Presidente



